



# CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

COPIA

Codice 11040

C.C. Numero 8 del 02-04-12

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)

Soggetta a controllo [N]

Immediatamente eseguibile [S]

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladodici addì due del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

ZANANTONI PIETRO STEFANO	P	STUCCHI ANNALISA	P
MORLINI DARIO	P	CREA FRANCESCO	P
RIZZATO SIMONE	A	FOSSATI CARLO	P
STELLA DARIO	P	FIORITO MARIA ARCANGELA	P
CALABRO' AMBROGIO	P	SUPPA ALBERTO	P
BIANCHESSI CARLO	P	PIROVANO MARCELLO	A
VARANO VINCENZO	P	VENDRAMIN ANTONIO MARIA	P
CASTELLANA VIRGINIO ROSARIO	P	DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	P
RAGUSI ANTONINO	P	RADAELLI ELISABETTA	P
VANTELLINO ALESSANDRO	P	CAPIZZI LORENZO	P
GAVAZZI LORENZO	P		

Totale presenti n. 19

Totale assenti n. 2

Presiede il DOTT. VANTELLINO ALESSANDRO in qualità di VICE PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. LOPOMO DOMENICO.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.).**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visti:**

- gli artt. 42, comma 2, lettere a) ed f) e 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, testualmente recita: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 29, comma 16-quater, del D.L. 29.12.2011, n. 216 (c.d. "decreto milleproroghe), convertito, con modificazioni, in L. 24.02.2012, n. 14, con cui il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali è stato prorogato al 30.06.2012;

**Visto e richiamato** il D.L. 06.12.2011, n. 201 (c.d. *decreto salva Italia*), convertito, con modificazioni, in L. 22.12.2011, n. 214, che all'art. 13 anticipa all'anno 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria (I.MU.) originariamente introdotta dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;

**Appurato:**

- che l'imposta municipale propria (I.MU.) sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) e le relative addizionali dovute per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- che presupposto dell'imposta municipale propria (I.MU.) è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, comprese l'abitazione principale e le sue pertinenze;
- che soggetti passivi dell'imposta municipale propria (I.MU.) sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
- che l'aliquota di base dell'imposta municipale propria (I.MU.) viene determinata per legge nella misura base dello 0,76 per cento, con facoltà del Comune di aumentarla o diminuirla di 0,3 punti percentuali;
- che l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è ridotta allo 0,2 per cento, con facoltà del Comune di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 per cento;
- che l'aliquota per l'abitazione principale e per le pertinenze alla stessa ascrivibili, limitatamente ad una per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), è ridotta allo 0,4 per cento, con facoltà del Comune di aumentarla o diminuirla di 0,2 punti percentuali;
- che la detrazione per l'abitazione principale è determinata in € 200,00, e che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è comunque maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, anche se fiscalmente non a carico, purché dimorante

abituale e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- che ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune;
- che ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, i Comuni possono considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- che la detrazione per l'abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.);
- che spetta allo Stato la metà del gettito dell'imposta municipale propria (I.MU.) calcolato applicando l'aliquota dello 0,76 per cento a tutti gli immobili, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale, dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, limitatamente a un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7;

**Visto** lo schema del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.), che è stato esaminato dalla "Commissione Regolamento per il funzionamento degli Organi istituzionali" e dalla "Commissione Bilancio, Programmazione e Affari generali" in seduta congiunta del 22.03.2012, e giudicato meritevole di approvazione;

**Acquisito** sulla proposta di deliberazione il prescritto parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VOTAZIONE per alzata di mano:**

Presenti n. 19

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 19

Favorevoli n. 12

Contrari n. 7 (Fossati, Fiorito, Suppa, Vendramin, Diegoli – *Gruppo Consiliare PD*: Radaelli – *Gruppo Consiliare Insieme per Muggiò*; Capizzi – *Gruppo Consiliare RCI*)

**DELIBERA**

1. **Di approvare**, per le ragioni meglio enunciate in preambolo, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.) riportato nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino di trasmettere copia conforme alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;

## INDI

### **VOTAZIONE per alzata di mano:**

Presenti n. 19

Previo scomputo degli astenuti n. 0


Votanti n. 19

Favorevoli n. 12

Contrari n. 7 (Fossati, Fiorito, Suppa, Vendramin, Diegoli – *Gruppo Consiliare PD*; Radaelli – *Gruppo Consiliare Insieme per Muggiò*; Capizzi – *Gruppo Consiliare RCI*)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



**Città di MUGGIÒ**  
(Provincia di Monza e della Brianza)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)**

## ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria istituita dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e anticipata all'anno 2012, in via sperimentale, dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il presente regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai comuni dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e confermata dal citato Decreto Legislativo n. 23/2011.

## ART. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, comprese l'abitazione principale e le sue pertinenze.

## ART. 3 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, certificata ai sensi di legge, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
3. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

## ART. 4 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

## ART. 5 SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune di Muggiò è soggetto attivo dell'imposta municipale propria dovuta per gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

## ART. 6 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DEI TERRENI AGRICOLI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è ottenuta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del citato Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in Legge 214/2011, che sono i seguenti:
  - 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte);
  - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (colonie, asili, ospedali) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici) e D/5 (banche, assicurazioni);
  - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi e pensioni, teatri e cinematografi, grandi strutture di vendita) esclusa la categoria D/5 (banche, assicurazioni);
  - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

## ART. 7 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza

computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non si procede all'accertamento del maggior valore dell'area fabbricabile quando l'imposta municipale propria risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso.

## ART. 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stesso annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. L'aliquota ordinaria, fissata per legge nella misura base dello 0,76 per cento, può essere modificata dal Comune in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, e pertanto fino a un minimo dello 0,46 per cento e a un massimo di 1,06 punti percentuali.
3. L'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, fissata per legge nella misura base dello 0,4 per cento, può essere modificata dal Comune in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, e pertanto da un minimo dello 0,2 per cento ad un massimo dello 0,6 per cento.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota è fissata per legge nella misura base dello 0,2 per cento, con facoltà del Comune di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.
5. L'aliquota ordinaria può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore:
  - degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  - nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
  - nel caso di immobili locati.

## ART. 9 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 8, comma 4, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale



propria. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

#### ART. 10 NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o che deve essere iscritto al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

#### ART. 11 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno nel corso del quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
3. La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.).

#### ART. 12 FABBRICATI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, si considerano abitazioni principali:
  - l'unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Muggiò;
  - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. I benefici previsti per l'abitazione principale si estendono alle pertinenze effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio degli immobili descritti nel precedente comma, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte).

#### ART. 13 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni descritte:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione di cui al presente punto si intende applicabile alle attività predette che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

#### ART. 14 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24.
  4. Il versamento non deve essere eseguito quando l'imposta annuale risulta inferiore a euro 2,50.
  5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati:
    - a) da un contitolare anche per conto degli altri; in tal caso il versamento si considera effettuato da ciascun contribuente proporzionalmente alla propria quota di possesso;
    - b) dal nudo proprietario per conto del titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi; in tal caso il versamento si considera effettuato dal titolare del diritto reale.
- Il contribuente che intenda avvalersi delle predette facoltà è tenuto a darne comunicazione scritta al Comune, indicando l'immobile cui i versamenti si riferiscono e il nominativo dei contribuenti per conto dei quali i versamenti sono effettuati.

#### ART. 15 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere il rimborso o, in alternativa, la compensazione delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso e la richiesta di compensazione devono essere motivate, sottoscritte e corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione o la compensazione. Nella richiesta di compensazione devono essere inoltre indicati il tributo comunale e l'anno di imposta a cui le somme sono destinate.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale aumentato di tre punti percentuali con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.
4. Il Comune provvede ad effettuare la compensazione entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dandone comunicazione scritta al contribuente. Sulle somme da compensare sono calcolati gli interessi al tasso legale aumentato di tre punti percentuali con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.
5. A norma dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilito in euro dodici il limite fino a concorrenza del quale non si procede al rimborso o alla compensazione. Detto limite si intende comprensivo degli interessi maturati ai sensi dei precedenti commi 3 e 4.

#### ART. 16 ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la

dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute a titolo di imposta sono calcolati gli interessi al tasso legale aumentato di tre punti percentuali con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono inoltre contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile I.MU.
4. Nell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può:
  - inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati entro un termine perentorio;
  - richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
5. A norma dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilito in euro dodici il limite fino a concorrenza del quale non si procede all'emissione di avvisi di accertamento. Detto limite si intende comprensivo delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli interessi maturati ai sensi del precedente comma 1.
6. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 5, il competente ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti, e pertanto non procede alla notificazione degli avvisi di accertamento e alla riscossione anche coattiva.

## ART. 17 SANZIONI

1. Per le violazioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di imposta municipale propria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 472.

## ART. 18 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

## ART. 19 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO TRIBUTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 59, comma 1, lett. p) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a partire dall'anno 2013 viene destinata annualmente al potenziamento del Servizio tributi del Comune una percentuale del 10% sulle somme incassate a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento I.MU., con un limite massimo di euro 25.000,00 al netto degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali a carico dell'Ente.
2. L'importo di cui al precedente comma, inteso quale incentivo in aggiunta al premio di produttività/retribuzione di risultato, verrà ripartito, tenuto conto dell'effettiva presenza in servizio, come segue:
  - Responsabile I.MU.: 10%;
  - Altro personale dipendente partecipante al progetto: 90%.
3. Gli eventuali importi eccedenti il limite massimo di euro 25.000,00 annui verranno così ripartiti:
  - l'80% per il miglioramento delle attrezzature dell'ufficio tributi, compreso anche l'eventuale incremento di personale a tempo determinato per progetti tendenti al recupero dell'evasione;
  - il 20% per la partecipazione a corsi, acquisto di testi, abbonamenti a riviste ed altre iniziative che permettano il costante aggiornamento del personale del Servizio tributi.

## ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa statale.
2. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2012.



**CITTA'  
DI  
MUGGIO'**

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1 – Telefax 039 792985  
E-mail tributi@comune.muggio.mb.it – C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965

**UMD AMMINISTRATIVA FINANZIARIA**  
**AREA SERVIZI AL CITTADINO**  
**SERVIZIO TRIBUTI**

**OGGETTO:** Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU.).

Il sottoscritto Dott. Mauro Ricotti, Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggiò \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
AREA SERVIZI AL CITTADINO**

La presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.

Muggiò \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Il sottoscritto Dott. Nicolantano De Simone, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggiò \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA**



**CITTA' DI MUGGIO'**  
Provincia di Monza e della Brianza

**Atto C.C. n. 8 del 02-04-12**

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE  
F.to DOTT. VANTELLINO ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. LOPOMO DOMENICO

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi.

Muggiò, 12 APR. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. LOPOMO DOMENICO

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Muggiò, 12 APR. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. LOPOMO DOMENICO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta **esecutiva**, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

il giorno \_\_\_\_\_.

Muggiò,

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT. LOPOMO DOMENICO

---